## COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO RELATIVO AI CRITERI DI UTILIZZAZIONE DEL FONDO PER L'ANNO 2018

#### Articolo 1

## Campo di applicazione, efficacia e durata

- 1. Il presente contratto collettivo integrativo decentrato si applica a tutti i lavoratori in servizio presso l'Ente, di qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato ed a tempo determinato ivi compreso il personale comandato o distaccato o utilizzato a tempo parziale o con contratto di formazione e lavoro o di somministrazione.
- Il presente contratto ha per oggetto la definizione, per l'anno 2018, dei criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo, nonché gli ulteriori criteri per i premi di performance individuali, CCNL del comparto Funzioni locali sottoscritto il 21/05/2018.
- Per quanto non previsto dal presente contratto ed in quanto compatibili con i suoi contenuti, nonché con le disposizioni di legge e di contratto nazionale sopravvenute, continuano ad applicarsi le clausole dei contratti collettivi integrativi di questo Ente sottoscritti in data 26.01.2016 (d'ora in avanti "CCI 2015-2017"), in data 12/09/2017 ("CCI 2016") e in data 20/10/2017 ("CCI 2017").

#### Articolo 2

## Criteri di riparto del Fondo risorse decentrate delle aree

- 1. Il fondo risorse decentrate disponibile per i trattamenti accessori di ente è quantificato per l'anno 2018 in € 175.794,37, al netto delle risorse già destinate alle posizioni organizzative relative all'annualità 2018 quantificate in € 83.024,17, e di cui Risorse stabili per €. 149.909,36 e Risorse variabili o eventuali per €. 25.885,01 di cui € 16.458.00 a titolo di incentivi funzioni tecniche.
- 2. Il fondo disponibile di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto del comma 3, art.68 del CCNL 21.05.2018, è destinato ai seguenti utilizzi:

Descrizione	
1 - Risorse destinate agli istituti di cui all'art. 68, comma 1 – CCNL 21/5/2018 (utilizzi vincolati)	
2 - Risorse destinate agli istituti di cui art. 68, comma 2 e 3 – CCNL 21/5/2018	
<ul> <li>a) Indennità varie (Turno, Rischio, Disagio, Reperibilità,</li> <li>Maneggio valori, Responsabilità) e Maggiorazioni</li> </ul>	
b) Progressioni Economiche Orizzontali ( non attuate nell'anno 2018)	
c) Performance Organizzativa d) Performance individuale	
e) Progetti specifici e/o Piani di razionalizzazione spesa f) Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge	
g) 1Altri compensi (messi notificatori, Istat)	

Gylog Di

Market Market

3. Le somme che a consuntivo risultassero non utilizzate per le finalità di cui al precedente punto 1 e al punto 2 lettere a), b) e c) del punto 2 sono portate ad incremento della somma di cui al punto 2 lettera d) del medesimo comma.

## Articolo 3

## Criteri integrativi per la progressione economica all'interno della categoria.

1. Le progressioni per l'anno 2018 non vengono attuate e la parti, con successiva intesa e nel rispetto di precedenti intese, si impegnano a concordare una decorrenza per le progressioni del 2019 estremamente anticipata. Nel rispetto di tali intenti, come detto volti ad una celere attuazione delle progressioni della prossima annualità, con successivi accordi ed atti si procederà alla concreta definizione di tale impianto.

## Articolo 4

## Integrazione parte variabile del fondo

Come previsto nell'art. 6 del CCDI 2015/2017, e a parziale deroga dello stesso, l'Amministrazione, nell'annualità 2018, integra le risorse decentrate sino all'1,2% del monte salari anno 1997, ai sensi dell'art. 15, comma 2 CCNL 01/04/1999. Tali risorse, anche nell'annualità 2018, verranno destinate al finanziamento dei compensi incentivanti la produttività il merito ed il miglioramento dei servizi ("c.d. produttività"), istituto per il quale è richiesta l'applicazione del Sistema di Misurazione e valutazione della Performance adottato dall'Ente e verranno erogati con riferimento al Piano della Performance 2018/ progetti specifici . Le somme da destinare alla produttività, nel loro ammontare complessivo, saranno determinate in riferimento alla parte che residua nella parte stabile del fondo dopo che si sia provveduto a liquidare tutti gli altri istituti contrattuali previsti, alla quale si aggiungerà la parte variabile del fondo derivante dall'integrazione sino 1,2% del monte salari anno 1997, ai sensi dell'art. 15, comma 2 CCNL 01/04/1999.

# Articolo 5 Incentivi per le funzioni tecniche

- 1. Le parti danno atto che le risorse destinate all'attuazione del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (art. 113) s.m.i., INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, sono disciplinate da specifico regolamento approvati dalla giunta comunale.
- 2. Il regolamento di cui trattasi dovrà conformarsi ai seguenti principi :
  - Individuazione soggetti che possono percepire l'incentivo, con esplicita esclusione dei dirigenti e puntuale definizione del "collaboratore" e delle relative funzioni;
  - Costituzione del gruppo di lavoro, prevedendo, ove possibile, la rotazione del personale potenzialmente interessato e tenendo conto delle professionalità individuali rispetto alla specifica prestazione. Tale gruppo potrà comprendere anche personale appartenente ad altre aree o servizi, che collabora con l'ufficio titolare della procedura.
  - Individuazione, come presupposto di attribuzione degli incentivi dell'inserimento, degli interventi in specifici atti programmatici dell'amministrazione

J. .

Mangar

- Competenza del regolamento ad individuare la percentuale massima destinata al fondo, per ogni appalto di opera, lavoro, fornitura o servizio:
- la destinazione ad economia delle quote di incentivo corrispondenti ad attività non svolte da personale interno:
- il transito di una somma non superiore al 2% degli importi posti a base di gara dal "fondo per incentivare le funzioni tecniche ", di cui solo l'80% destinato all'incentivazione dei dipendenti da graduare in funzione dell'importo e della tipologia di intervento:
- l'esclusione esplicita degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non caratterizzati da problematiche realizzative di particolare complessità da quelli che fanno maturare il diritto all'incentivo;
- possibilità di riconoscere gli incentivi, nei limiti previsti dalle norme anche in relazione ad appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità:
- il limite massimo individuale annuale di incentivo percepibile posto al 50% "del trattamento economico complessivo annuo lordo", anche nel caso corresponsione da parte di più enti:
- la subordinazione della liquidazione al "previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti";
- la competenza del regolamento ad individuare:
- "criteri e modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola" opera, lavoro, servizio o fornitura a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti nel quadro economico del progetto"
- nel definire i criteri di riparto delle risorse del fondo, il regolamento deve tener conto "delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità degli interventi" nonché "dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera/lavoro o di realizzazione del servizio o della fornitura di, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto" anche introducendo forme di penalità non inferiori al 30%;
- la competenza di tale regolamento, anche il semplice richiamo a regolamenti o discipline nazionali, alla determinazione delle percentuali spettanti per le singole fasi progettuali, con particolare riferimento ai casi di svolgimento esterno, anche in parte, di tale attività;

## Articolo 6 Clausole programmatiche e finali

- 1. Le parti condividono l'esigenza di un allineamento tra i periodi contrattuali previsti in sede di contrattazione nazionale e i periodi contrattuali della presente contrattazione integrativa. A tal fine, tenuto conto che l'ultimo contratto triennale sottoscritto ha riguardato il periodo 2015-2017, hanno convenuto sulla durata annuale del presente CCI, dandosi atto che, in tal modo, il prossimo CCI, relativo al periodo 2019-2021, potrà realizzare il pieno allineamento con la contrattazione nazionale.
- 2. In applicazione di quanto previsto dall'art. 8 del CCNL 21/5/2018, le parti convengono altresì di avviare entro il mese di gennaio/febbraio le trattative per la definizione del contratto integrativo triennale 2019-2021.
- 3. Le parti convengono altresì che, nel caso di modifiche alle disposizioni di legge o di contratto collettivo nazionale, che intervengano nel corso dell'anno e che abbiano implicazioni sui contenuti del presente accordo, procederanno ad eventuali sue integrazioni o modifiche. Mangoi

Letto, approvato, sottoscritto il 10.09.2019
Per la parte pubblica:
- PAOLA PACELLI (Presidente)
- MAZZI LUCA
- MAGNELLI GIUSEPPE Y ingra Lafnell '
- CHERRI MARIO
- DE CORSO GIOVANNI
- MAZZETTI LUCIA
Per la parte sindacale RSU:  - BIGOZZI FEDERICA  - VIGLIAZZI SIMONE  - PERUGINI ALESSIO  - ROBERTO LIBERATORI (DICCAP)
i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del C.C.N.L.  ACCIAI GIANMARIA _(CGIL FP)